



Adempimenti fiscali per B&B e Affittacamere

Docente :

Rag. Paolo Sardi

Commercialista - Consulente fiscale ANBBA

Corsi di formazione ANBBA

Note legali : i contenuti di queste slide-dispense sono di esclusiva proprietà di ANBBA



**PALINSESTO OPERATIVO
ADEMPIMENTI FISCALI
Tasse e Canoni**

**Redditi nelle strutture di B&B senza
partita**

Redditi nelle strutture di B&B con partita IVA

IMU nelle strutture ricettive

Tassa rifiuti

Canone speciale RAI

Diritti SIAE

Adempimenti fiscali

Rediti di B&B

Non imprenditoriali

Pagina 1



Precisazioni : I b&b senza partita IVA sono attività saltuarie ed occasionali e quindi nell'arco dell'anno debbono restare chiuse in termini temporali per un periodo tale da giustificare la loro saltuarietà che è convenzionalmente stabilito in almeno giorni 60 . Ma in alcune Regioni , come la Lombardia , i giorni di chiusura sono 90. In Emilia .Romagna si può scegliere fra: l'apertura di 120 giorni per un periodo anche non continuativi o il tetto di 500 pernottamenti nell'arco dell'anno. Per questa operazione è sufficiente organizzare un comune foglio di calcolo in cui si inseriranno varie colonne in cui scrivere: data della spesa, il tipo di spesa e l'importo.

Analogamente si farà anche per gli incassi.

In questo modo è possibile, magari mese per mese, avere un rendiconto di entrate e uscite con il saldo.

Sarà necessario, per scongiurare contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che le spese sostenute siano supportate da ricevute fiscali, fatture o scontrini parlanti, ovviamente tutte intestate alla persona fisica del gestore con il suo personale codice fiscale, magari con indicato lo specifico riferimento al nome del B&B. Si precisa che il gestore del B&B, per eventuali specifiche prestazioni di soggetti professionisti, non è un sostituto di imposta.

Adempimenti fiscali

Rediti di B&B

Non imprenditoriali

Pagina 2



Un po' più complicato e discutibile sta il fatto di potere segnare fra le spese quelle relative all'energia elettrica, il gas o combustibile per riscaldamento, l'acqua ecc. Questa operazione dovrebbe essere fatta in quota, cioè in proporzione alla superficie che effettivamente occupata dal B&B.

A fine anno il reddito netto derivato dai ricavi , meno le spese , dovrà essere denunciato nel modello Unico nel quadro RL (redditi diversi).

Per quanto riguarda la ricevuta che dovrà essere rilasciata per il soggiorno e la colazione, per questa potrà essere usato un comune ricevutario a ricalco con doppia copia che può essere acquistato in una cartoleria specializzata. Magari sarebbe opportuno farsi fare un timbro per personalizzare la ricevuta stessa. Sulla ricevuta dovrà essere applicata la marca da bollo per quietanza da euro 2,00 se l'importo supererà 77,47 euro.

Adempimenti fiscali

Rediti di B&B

Non imprenditoriali

Pagina 3



QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

Redditi diversi: redditi che non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, o da s.n.c. e s.a.s., né in relazione alla qualità di lavoro dipendente relative a persone fisiche:

L'art. 67 del TUIR contiene l'elencazione tassativa dei redditi rientranti nella categoria in esame. Nel lungo elenco delle categorie quella che è più assimilabile ai redditi di B&B senza partita IVA è la seguente :

- Redditi derivanti da usufrutto e sublocazione di beni immobili

Tale importo dovrà essere riportato nella sezione "riepilogo dei redditi" nel rigo corrispondente, agli "altri redditi"

Adempimenti fiscali

Rediti di B&B

Non imprenditoriali

Pagina 4

QUADRO RL - REDDITI DIVERSI



Pratica CIN/1 ROSSELLINI-GIANFRANCO

PERSONE FISICHE 2019
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RL - Altri redditi

SEZIONE I-A
Redditi di capitale

Modulo 1 Rimuovi modulo

	Tipo reddito	Redditi	Ritenute
RL1 Utili ed altri proventi equiparati	1	2	3
RL2 Altri redditi di capitale	1	2	3
RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		0	0

Aggiungi modulo

SEZIONE I-B
Redditi di capitale imputati da Trust

Modulo 1 Rimuovi modulo

	Codice fiscale del trust	Reddito	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute
RL4	1	2	3	4	5
Eccedenze di imposta	6	7	8	9	
Altri crediti					
Acconti versati					
Imposte delle controllate estere					
Totale		2	3	4	5
Eccedenze di imposta	6	7	8	9	
Altri crediti					
Acconti versati					
Imposte delle controllate estere					

Aggiungi modulo

SEZIONE II-A
Redditi diversi

	Redditi	Spese
RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lotizzazione di terreni, ecc.)	1	2
RL6 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	1	2

Calcolo Calcola quadro salva ed esci Elimina Anteprima quadro Comprimi

Adempimenti fiscali

Rediti di B&B

Non imprenditoriali

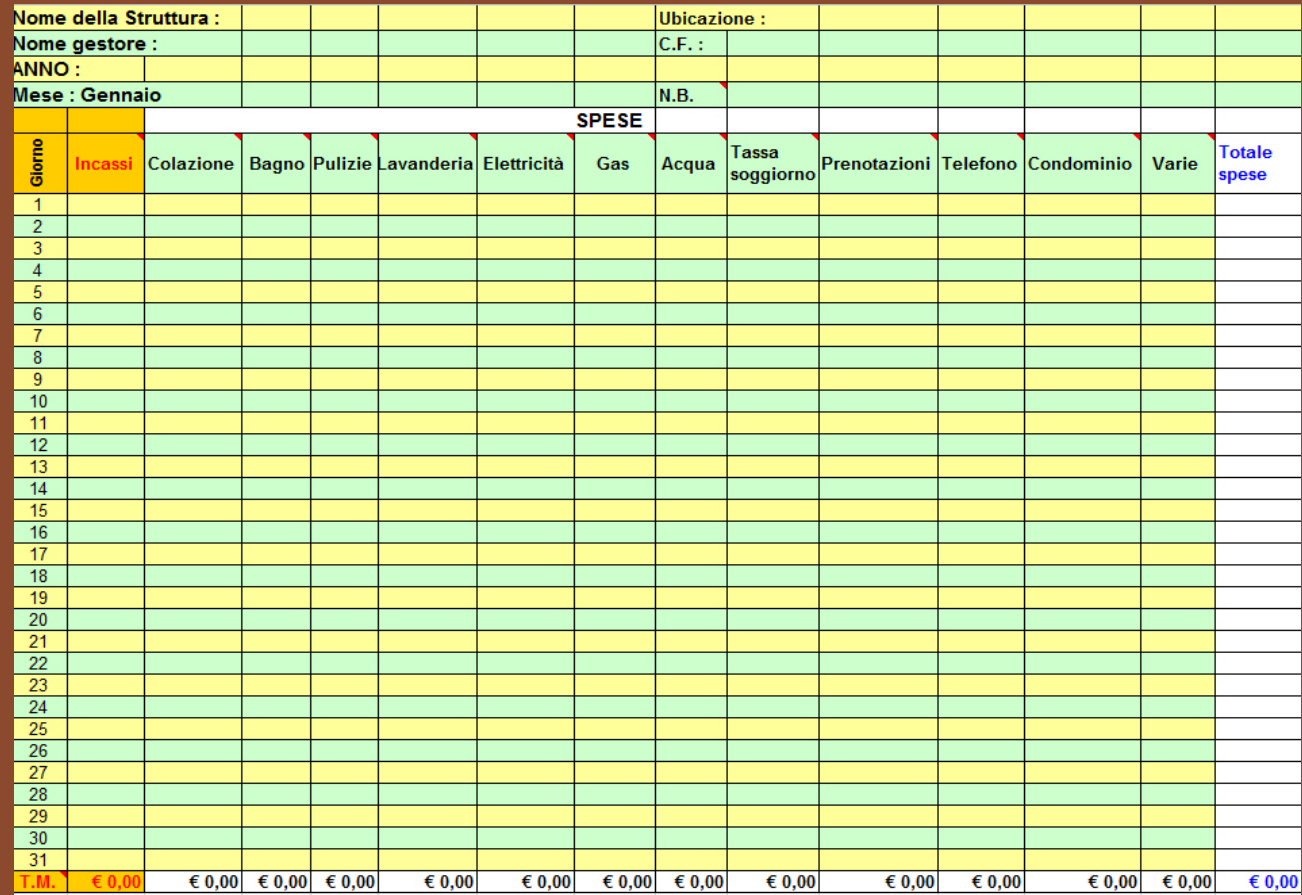
Pagina 5



IMPOSTA DI BOLLO per QUETANZA

Sono operative dal 26 giugno 2013 le nuove misure dell'imposta di bollo, introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 43/2013 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal rifinanziamento della ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo. Pertanto, a **decorrere dal 26 giugno 2013** (data di entrata in vigore della legge n. 71, di conversione del D.L. n. 43/2013), **le misure dell'imposta fissa di bollo** (stabilite in 1,81 e 14,62 euro), ovunque ricorrano, **sono rideterminate**, rispettivamente, **in 2 e 16 euro**. A decorrere dalla predetta data **si applicherà una marca da Euro 2, in luogo di € 1,81 l'imposta di bollo sui seguenti atti: i) fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti**, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);

Pagina 6



B&B Non imprenditoriali
Esempio di foglio di calcolo

Pagina 7



1	Nome della Struttura :			
2	Nome gestore :			
3	ANNO :			
4	RIEPILOGO			
5	Mese	Incassi	Spese Correnti Mensili	Netto parziale
6	Gennaio	€ 0,00	€ 0,00	
7	Febbraio	€ 0,00	€ 0,00	
8	Marzo	€ 0,00	€ 0,00	
9	Aprile	€ 0,00	€ 0,00	
10	Maggio	€ 0,00	€ 0,00	
11	Giugno	€ 0,00	€ 0,00	
12	Luglio	€ 0,00	€ 0,00	
13	Agosto	€ 0,00	€ 0,00	
14	Settembre	€ 0,00	€ 0,00	
15	Ottobre	€ 0,00	€ 0,00	
16	Novembre	€ 0,00	€ 0,00	
17	Dicembre	€ 0,00	€ 0,00	
18	Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



Spese generali annue	Importi	Netto parziale - Riporto da Colonna D - Rigo 18 - Attenzione il FC non dà il valore negativo e quindi vedere se la somma blu di rigo colonna C (rigo 18) è maggiore di quella rossa di colonna B (rigo 18) il valore sarà da intendersi negativo	RICAVO NETTO
Assicurazione B&B			
Abbonamento TV			
Diritti SIAE			
Quota Associazione			
Canone sito internet			
Abbonamento portali			
Varie			
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vale quanto è scritto sopra per il valore negativo			

Redditi nelle strutture di B&B con partita IVA



B&B con partita IVA

Molte Regioni hanno di recente cambiato le loro leggi in materia turistico-ricettiva extra-alberghiera introducendo la tipologia di B&B con partita IVA arrivando anche a modificare il concetto di obbligo di residenza con quello di - **dimora abituale** - Questo , mentre da un lato ha agevolato le aperture , dall'altro sta creando dei problemi relativamente all'applicazione delle varie imposte comunali , IMU e TARI comprese.

[Segue](#)

B&B con partita IVA



Regione Toscana

Con la legge regionale 24/2018 (*Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla legge regionale 86/2016*).

Affittacamere e Bed&breakfast

La legge regionale precisa che possono essere esercitati sia in forma imprenditoriale, sia in forma non professionale. In entrambi sono forniti l'alloggio e i servizi minimi e nei B&B viene anche somministrata la prima colazione. Nei B&B gestiti in forma imprenditoriale è possibile anche somministrare alimenti e bevande.

Segue

B&B con partita IVA

Regione Abruzzo

DISCIPLINARE BED & BREAKFAST in forma imprenditoriale

L'art. 1, comma 11, L.R. 14.01.2020, n. 1, ha **introdotto il B&B imprenditoriale**, quale nuova tipologia di struttura ricettiva extralberghiera, modificando ed integrando la L.R. 28 aprile 1995, n. 75 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere". *Si definisce "B&B Imprenditoriale" l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale diretta a fornire alloggio e prima colazione all'interno di una abitazione o parte di essa, in non più di sei camere e fino a quattordici posti letto. Il presente disciplinare, in attuazione di quanto previsto dalla richiamata normativa regionale, definisce i requisiti e le modalità di esercizio dell'attività e la modulistica da utilizzare ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).* **Segue**





B&B con partita IVA

Regione Marche

Con la **deliberazione n. 70 del 31 gennaio 2022**

la Giunta Regionale ha aggiornato gli standard qualitativi e i requisiti per l'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast.) È possibile esercitare l'attività di B&B anche in forma imprenditoriale. In questo caso il numero massimo di camere passa da tre a sei e il numero di ospiti da sei a dodici. **Segue**

ANBBA aderisce a :



Corsi di formazione a distanza - ISFAD - ANBBA - 2022-2023

Note legali : i contenuti di queste slide-dispense sono di esclusiva proprietà di ANBBA e vengono messe a disposizione dei corsisti di ISFAD per effetto di speciale convenzione

B&B con partita IVA

Come pagano le tasse ?

Premessa: siccome i b&b nascono come estensione della persona fisica per dare una ospitalità particolare la forma unica di esercizio di tale attività in forma imprenditoriale può essere solo quella della ditta individuale.

Per esercitare l'attività in forma imprenditoriale si presentano obblighi, dopo avere presentato la SCIA al proprio Comune per , l'apertura dell'unità locale, assolti dalla c.d. COMUNICAZIONE UNICA: iscrizione alla CCIAA competente, iscrizione all'IVA, iscrizione all'INPS.

Il codice ATECO per l'esercizio dell'attività di B&B è 55.20.51.

I regimi naturali contabili sono 3: ordinario, semplificato, forfettario.

Partiamo dal più semplice ed economico.

Aderire al **REGIME FORFETTARIO** è certamente la strada percorrere per la semplificazione amministrativa .

Segue

ANBBA aderisce a :



Corsi di formazione a distanza - ISFAD - ANBBA - 2022-2023

Note legali : i contenuti di queste slide-dispense sono di esclusiva proprietà di ANBBA e vengono messe a disposizione dei corsisti di ISFAD per effetto di speciale convenzione



REGIME FORFETTARIO

Si ricorda che il codice ATECO per questa attività è il 55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti vacanze, bed and breakfast, residence. Il limite di fatturato per aderire e restare nel regime forfettario è di **65.000 €** ed il coefficiente di redditività è pari al **40%**.

Requisiti per accedere al forfettario.

- No socio di società di persone, di qualunque forma , in qualunque veste e percentuale;
- No partecipazione di controllo diretto od indiretto in srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente od indirettamente riconducibili all'attività svolta in regime forfettario;
- No per utilizzo di regimi speciali IVA
- Non avere nell'anno redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 € lordi;
- Non avere dipendenti con spese superiori a 20.000€
- No esercizio prevalente di attività svolta verso il datore di lavoro precedente alle cui dipendenze si era nei 2 anni precedenti o verso quei soggetti cui direttamente od indirettamente riconducibili.

I vantaggi

Vediamo i vantaggi per chi apre un B&B e si avvale del regime forfettario:

No contabilità (solo conservazione fatture attive e passive)

No Iva;

No ritenuta d'acconto;

no IRAP -No ISA (indici sintetici affidabilità ex studi di settore)

imposta sostitutiva 5% o 15% ;

Obbligo emissione documento commerciale (ex ricevuta fiscale)

REGIME FORFETTARIO

Ricordati che per i primi cinque anni l'imposta sostitutiva è pari al **5%** e dopo il quinto anno sarà applicata un'aliquota del **15%**.

CAMBIAMENTI del REGIME FORFETTARIO - Legge di Bilancio 2023.

Regime forfettario 2023: soglia di accesso a 85.000 euro

La Legge di Bilancio 2023 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia di accesso e permanenza nel regime forfettario

La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio con il comma 54 innalza a 85 mila euro,

La disposizione prevede inoltre che il Regime forfettario **cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro**, senza aspettare l'anno fiscale seguente, con immancabili difficoltà nel riconciliare il regime di tassazione. Tutte le agevolazioni che sono state indicate a Pag. 1 decadono immediatamente.



REGIME ORDINARIO

Regime contabile obbligatorio per le imprese che abbiano ricavi superiori ad € 500.000 per quelle di servizi ed € 800.000 per quelle di produzione.

Come si comprende è un regime rivolto ad aziende che hanno una rilevante movimentazione economica e finanziaria ma che nulla impedisce possa essere utilizzato, magari laddove ci sia necessità di dare una più precisa ed esatta consistenza dell'attività svolta.

Con questo regime si devono tenere registri fiscali obbligatori:

Libro giornale: inserite le operazioni giornaliere dell'attività di impresa

Libro mastro: include tutte le schede movimentate sia di reddito che di patrimonio

Libro inventari: include l'inventario dei beni, lo stato patrimoniale ed il conto economico

Registri IVA acquisti, vendite, corrispettivi: vengono riepilogati i movimenti attivi e passivi

Registro beni ammortizzabili: riportati i beni strumentali utilizzati nell'attività

Altri registri necessari od utili allo svolgimento dell'attività (es. libro unico lavoro)

Gli obblighi si estendono alla fattura elettronica ed al documento commerciale.

La tenuta della contabilità dovrà essere svolta mediante registrazione giornaliera dei fatti attinenti l'attività svolta: registrazione fatture attive e passive, documenti di spesa inerenti l'attività, registrazione delle movimentazioni finanziarie riguardanti i clienti ed i fornitori, le banche, ecc.

Il regime di tassazione è quello per c.d. di competenza cioè riguardanti le operazioni che si sono movimentate nell'anno di riferimento, con le dovute correzioni in sede di chiusura di bilancio: ratei, risconti, fatture da emettere, fatture da ricevere, lavori in corso di esecuzione, ecc.

La tassazione sarà determinata ai fini delle imposte dirette dalla differenza tra i ricavi di esercizio ed i costi inerenti l'attività svolta. Ai fini IVA sarà data dalla differenza tra l'IVA a debito relativa alle vendite ed ai corrispettivi e quella a credito relativa agli acquisti afferenti l'attività svolta.

Al momento della dichiarazione dei REDDITI dovrà essere compilato il quadro RF ed il reddito così determinato sarà tassato con il criterio dell'art.53 Costituzione ossia progressivo per scaglioni.



REGIME SEMPLIFICATO

Regime contabile per le imprese che abbiano ricavi fino ad € 500.000 per quelle di servizi ed € 800.000 per quelle di produzione.

Come si comprende è un regime rivolto ad aziende che hanno una media movimentazione economica e finanziaria.

Con questo regime si devono tenere registri fiscali obbligatori:

Registri IVA acquisti, vendite, corrispettivi;

Registro beni ammortizzabili

Altri registri necessari od utili allo svolgimento dell'attività.

Gli obblighi si estendono alla fattura elettronica ed al documento commerciale.

La tenuta della contabilità dovrà essere svolta mediante registrazione delle fatture attive e passive e dei documenti di spesa attinenti l'attività svolta.

La tassazione sarà determinata ai fini delle imposte dirette dalla differenza tra i ricavi di esercizio ed i costi inerenti l'attività svolta. Ai fini IVA sarà data dalla differenza tra l'IVA a debito relativa alle vendite ed ai corrispettivi e quella a credito relativa agli acquisti afferenti l'attività svolta.

Il regime di tassazione è quello per c.d. di cassa cioè solo riguardanti le operazioni che si sono movimentate finanziariamente nell'anno di riferimento.

Al momento della dichiarazione dei REDDITI dovrà essere compilato il quadro RG ed il reddito così determinato sarà tassato con il criterio dell'art.53 Costituzione ossia progressivo per scaglioni.





B&B con partita IVA Pagina 5

Nella seguente tabella abbiamo riassunto quali sono le principali caratteristiche dei 3 sistemi fiscali

DEFINIZIONE	REGIME ORDINARIO	REGIME SEMPLIFICATO	REGIME FORFETTARIO
TIPOLOGIA	ADATTA A SOCIETA' DI CAPITALI E DI PERSONE	ADATTA A SOCIETA DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI	ADATTA A PARTITA IVA PROFESSIONALE E DITTA INDIVIDUALE
FATTURATO ANNUO	OBBLIGATORIO PER SOCIETA' DI CAPITALI E PER ATTIVITA' CON RICAVI OLTRE €500.000 PER SERVIZI E €800.000 PER PRODUZIONE	CON RICAVI FINO €500.000 PER SERVIZI E €800.000 PER PRODUZIONE	SOLO INDIVIDUALE E PROFESSIONISTA FINO A 85.000€
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE	PER COMPETENZA	PER CASSA	IN BASE FORFETTARIA
FATTURAZIONE	ELETTRONICA	ELETTRONICA	ELETTRONICA SALVO PER LE NUOVE PARITE IVA E PER QUELLE CHE NEL 2022 CON RICAVI OLTRE 25.000€
IVA	PREVISTA	PREVISTA	FRANCHIGIA IVA
DETRAZIONI E DEDUZIONI	PRESENTI	PRESENTI	NON PREVISTE
TASSAZIONE	IRES,IRPEF E IRAP	IRES,IRPEF E IRAP	ALIQUOTA UNICA 5 O 15%
BILANCIO	OBBLIGATORIO	NON PREVISTO	NON PREVISTO
LIBRI CONTABILI	PRESENTI	PREVISTI IN PARTE	SOLO NUMERAZIONE DELLE FATTURE



Flat tax incrementale fino a 40.000 euro di maggiore reddito di impresa e di lavoro autonomo rispetto al reddito d'importo più elevato, conseguito nel triennio 2020-2022.

Prevede che limitatamente al 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, potranno applicare in via opzionale, in sede di dichiarazione dei redditi 2024 (in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del Tuir), un'imposta del 15% sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, sull'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. In sostanza, l'imposta sostitutiva agevolata si calcolerà applicando l'aliquota del 15%** su:**

una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022,

L'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetta ad IRPEF secondo i criteri ordinari (di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali).

ANBBA aderisce a :



Corsi di formazione a distanza - ISFAD - ANBBA - 2022-2023

Note legali : i contenuti di queste slide-dispense sono di esclusiva proprietà di ANBBA e vengono messe a disposizione dei corsisti di ISFAD per effetto di speciale convenzione

È, inoltre, disposta una **franchigia pari al 5% dell'importo più elevato** dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 (considerato nel calcolo della base imponibile), **che resta assoggettata all'IRPEF secondo i criteri ordinari.**

Esempio

Periodo d'imposta	Reddito di riferimento
periodo d'imposta 2023	90.000 euro
periodo d'imposta 2022	60.000 euro
periodo d'imposta 2021	35.000 euro
periodo d'imposta 2020	50.000 euro

15%, si dovrà innanzitutto calcolare la **differenza** tra:
il **reddito conseguito nel 2023 pari a 90.000** ed il **reddito più elevato** del triennio 2020-2022, che nel nostro esempio corrisponde a quello conseguito nel 2022 pari a **60.000 euro**.

Per determinare la base imponibile, **si dovrà decurtare dalla differenza**, il 5% dell'importo del reddito più elevato registrato nel triennio, ovvero a **3.000 euro** ($60.000 \times 5\%$).

Otterremo una **base imponibile** pari a **27.000 euro** ($30.000 - 3.000$), sulla quale dovrà essere applicata l'aliquota del 15%.





L'imposta sostitutiva sarà pari a 4.050,00 euro (Flat tax).

A questa si dovrà **aggiungere l'imposta lorda** calcolata per scaglioni, sulla differenza tra reddito conseguito nel 2023 e base imponibile sulla quale è stata applicata la flat tax incrementale, ovvero un'imposta lorda di **19.990 euro** (calcolata sulla differenza tra 90.000 - 27.000 = 63.000).

Applicando la Flat tax incrementale il contribuente avrà un totale Imposte di 24.040,00 euro.

In maniera estremamente semplificata, senza considerare quindi detrazioni, addizionali ecc., il contribuente **avrebbe un risparmio fiscale consistente**, in quanto applicando le aliquote Irpef per scaglioni di reddito sull'intero reddito del 2023 di 90.000, avrebbe determinato un'imposta lorda pari a 31.600,00 euro contro i 24.040,00 euro.

L'ipotetico risparmio fiscale ottenuto applicando la flat tax in luogo della tassazione ordinaria, ammonterebbe a 7.560,00 euro.



FISCO e TASSE la tua guida per un fisco semplice

<https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33230-regime-forfettario-2023-soglia-di-accesso-a-85000-euro.html>

Flat Tax - Regime forfettario dal 2023 (excel)

Flat tax incrementale partite Iva: calcolo convenienza

Il Software QUADRA Fattura forfettari con assistenza gratuita

Fatturazione elettronica forfettari (eBook 2022)



Come pagano le tasse ?

Premessa: è la tipologia attività para-turistica che postula l'esercizio in forma imprenditoriale sia organizzata sotto forma societaria sia individuale. Comprende: affittacamere, guest-house, foresterie lombarde, alloggi turistici, ecc. (nelle varie declinazioni che le varie Regioni adottano per questa tipologia di attività).

Per esercitare l'attività in forma imprenditoriale si presentano obblighi, dopo avere presentato la SCIA al proprio Comune per , l'apertura dell'unità locale, assolti dalla c.d. COMUNICAZIONE UNICA: iscrizione alla CCIAA competente, iscrizione all'IVA, iscrizione all'INPS.

Il codice ATECO per l'esercizio dell'attività di B&B è 55.20.51.

I regimi naturali contabili sono 3: ordinario, semplificato, forfettario.

Partiamo dal più semplice ed economico.

Aderire al **REGIME FORFETTARIO** è certamente la strada percorre per la semplificazione amministrativa .



REGIME FORFETTARIO

Si ricorda che il codice ATECO per questa attività è il **55.20.51** – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti vacanze, bed and breakfast, residence. Il limite di fatturato per aderire e restare nel regime forfettario è di **65.000 €** ed il coefficiente di redditività è pari al **40%**.

Requisiti per accedere al forfettario.

- No socio di società di persone, di qualunque forma , in qualunque veste e percentuale;
- No partecipazione di controllo diretto od indiretto in srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente od indirettamente riconducibili all'attività svolta in regime forfettario;
- No per utilizzo di regimi speciali IVA
- Non avere nell'anno redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 € lordi;
- Non avere dipendenti con spese superiori a 20.000€
- No esercizio prevalente di attività svolta verso il datore di lavoro precedente alle cui dipendenze si era nei 2 anni precedenti o verso quei soggetti cui direttamente od indirettamente riconducibili.

I vantaggi

Vediamo i vantaggi per chi apre un B&B e si avvale del regime forfettario:

No contabilità (solo conservazione fatture attive e passive)

No Iva;

No ritenuta d'acconto;

no IRAP -No ISA (indici sintetici affidabilità ex studi di settore)

imposta sostitutiva 5% o 15% ;

Obbligo emissione documento commerciale (ex ricevuta fiscale)

REGIME FORFETTARIO

Ricordati che per i primi cinque anni l'imposta sostitutiva è pari al **5%** e dopo il quinto anno sarà applicata un'aliquota del **15%**.

CAMBIAMENTI del REGIME FORFETTARIO - Legge di Bilancio 2023.

Regime forfettario 2023: soglia di accesso a 85.000 euro

La Legge di Bilancio 2023 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia di accesso e permanenza nel regime forfettario

La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio con il comma 54 innalza a 85 mila euro,

La disposizione prevede inoltre che il Regime forfettario **cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro**, senza aspettare l'anno fiscale seguente, con immancabili difficoltà nel riconciliare il regime di tassazione. Tutte le agevolazioni che sono state indicate a Pag. 1 decadono immediatamente.



REGIME ORDINARIO

Regime contabile obbligatorio per le imprese che abbiano ricavi superiori ad € 500.000 per quelle di servizi ed € 800.000 per quelle di produzione.

Come si comprende è un regime rivolto ad aziende che hanno una rilevante movimentazione economica e finanziaria ma che nulla impedisce possa essere utilizzato, magari laddove ci sia necessità di dare una più precisa ed esatta consistenza dell'attività svolta.

Con questo regime si devono tenere registri fiscali obbligatori:

Libro giornale: inserite le operazioni giornaliere dell'attività di impresa

Libro mastro: include tutte le schede movimentate sia di reddito che di patrimonio

Libro inventari: include l'inventario dei beni, lo stato patrimoniale ed il conto economico

Registri IVA acquisti, vendite, corrispettivi: vengono riepilogati i movimenti attivi e passivi

Registro beni ammortizzabili: riportati i beni strumentali utilizzati nell'attività

Altri registri necessari od utili allo svolgimento dell'attività (es. libro unico lavoro)

Gli obblighi si estendono alla fattura elettronica ed al documento commerciale.

La tenuta della contabilità dovrà essere svolta mediante registrazione giornaliera dei fatti attinenti l'attività svolta: registrazione fatture attive e passive, documenti di spesa inerenti l'attività, registrazione delle movimentazioni finanziarie riguardanti i clienti ed i fornitori, le banche, ecc.

Il regime di tassazione è quello per c.d. di competenza cioè riguardanti le operazioni che si sono movimentate nell'anno di riferimento, con le dovute correzioni in sede di chiusura di bilancio: ratei, risconti, fatture da emettere, fatture da ricevere, lavori in corso di esecuzione, ecc.

La tassazione sarà determinata ai fini delle imposte dirette dalla differenza tra i ricavi di esercizio ed i costi inerenti l'attività svolta. Ai fini IVA sarà data dalla differenza tra l'IVA a debito relativa alle vendite ed ai corrispettivi e quella a credito relativa agli acquisti afferenti l'attività svolta.

Al momento della dichiarazione dei REDDITI dovrà essere compilato il quadro RF ed il reddito così determinato sarà tassato con il criterio dell'art.53 Costituzione ossia progressivo per scaglioni.





REGIME SEMPLIFICATO

Regime contabile per le imprese che abbiano ricavi fino ad € 500.000 per quelle di servizi ed € 800.000 per quelle di produzione.

Come si comprende è un regime rivolto ad aziende che hanno una media movimentazione economica e finanziaria.

Con questo regime si devono tenere registri fiscali obbligatori:

Registri IVA acquisti, vendite, corrispettivi;

Registro beni ammortizzabili

Altri registri necessari od utili allo svolgimento dell'attività.

Gli obblighi si estendono alla fattura elettronica ed al documento commerciale.

La tenuta della contabilità dovrà essere svolta mediante registrazione delle fatture attive e passive e dei documenti di spesa attinenti l'attività svolta.

La tassazione sarà determinata ai fini delle imposte dirette dalla differenza tra i ricavi di esercizio ed i costi inerenti l'attività svolta. Ai fini IVA sarà data dalla differenza tra l'IVA a debito relativa alle vendite ed ai corrispettivi e quella a credito relativa agli acquisti afferenti l'attività svolta.

Il regime di tassazione è quello per c.d. di cassa cioè solo riguardanti le operazioni che si sono movimentate finanziariamente nell'anno di riferimento.

Al momento della dichiarazione dei REDDITI dovrà essere compilato il quadro RG ed il reddito così determinato sarà tassato con il criterio dell'art.53 Costituzione ossia progressivo per scaglioni.



Redditi nelle strutture di B&B professionali Pag.6

Nella seguente tabella abbiamo riassunto quali sono le principali caratteristiche dei 3 sistemi fiscali

DEFINIZIONE	REGIME ORDINARIO	REGIME SEMPLIFICATO	REGIME FORFETTARIO
TIPOLOGIA	ADATTA A SOCIETA' DI CAPITALI E DI PERSONE	ADATTA A SOCIETA DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI	ADATTA A PARTITA IVA PROFESSIONALE E DITTA INDIVIDUALE
FATTURATO ANNUO	OBBLIGATORIO PER SOCIETA' DI CAPITALI E PER ATTIVITA' CON RICAVI OLTRE €500.000 PER SERVIZI E €800.000 PER PRODUZIONE	CON RICAVI FINO €500.000 PER SERVIZI E €800.000 PER PRODUZIONE	SOLO INDIVIDUALE E PROFESSIONISTA FINO A 85.000€
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE	PER COMPETENZA	PER CASSA	IN BASE FORFETTARIA
FATTURAZIONE	ELETTRONICA	ELETTRONICA	ELETTRONICA SALVO PER LE NUOVE PARITE IVA E PER QUELLE CHE NEL 2022 CON RICAVI OLTRE 25.000€
IVA	PREVISTA	PREVISTA	FRANCHIGIA IVA
DETRAZIONI E DEDUZIONI	PRESENTI	PRESENTI	NON PREVISTE
TASSAZIONE	IRES,IRPEF E IRAP	IRES,IRPEF E IRAP	ALIQUOTA UNICA 5 O 15%
BILANCIO	OBBLIGATORIO	NON PREVISTO	NON PREVISTO
LIBRI CONTABILI	PRESENTI	PREVISTI IN PARTE	SOLO NUMERAZIONE DELLE FATTURE



Flat tax incrementale fino a 40.000 euro di maggiore reddito di impresa e di lavoro autonomo rispetto al reddito d'importo più elevato, conseguito nel triennio 2020-2022.

Prevede che limitatamente al 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, potranno applicare in via opzionale, in sede di dichiarazione dei redditi 2024 (in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del Tuir), un'imposta del 15% sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, sull'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. In sostanza, l'imposta sostitutiva agevolata si calcolerà applicando l'aliquota del 15%** su:**

una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro,
pari alla differenza tra il **reddito d'impresa e di lavoro autonomo** determinato nel **2023** e il **reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022,**

L'eventuale eccedenza rispetto a tale importo **è soggetta ad IRPEF** secondo i **criteri ordinari** (di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali).

È, inoltre, disposta una **franchigia pari al 5% dell'importo più elevato** dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 (considerato nel calcolo della base imponibile), **che resta assoggettata all'IRPEF secondo i criteri ordinari.**

Esempio

Periodo d'imposta	Reddito di riferimento
periodo d'imposta 2023	90.000 euro
periodo d'imposta 2022	60.000 euro
periodo d'imposta 2021	35.000 euro
periodo d'imposta 2020	50.000 euro

15%, si dovrà innanzitutto calcolare la **differenza** tra:

il **reddito conseguito nel 2023 pari a 90.000** ed il **reddito più elevato** del triennio 2020-2022, che nel nostro esempio corrisponde a quello conseguito nel 2022 pari a **60.000 euro**.

Per determinare la base imponibile, **si dovrà decurtare dalla differenza**, il 5% dell'importo del reddito più elevato registrato nel triennio, ovvero a **3.000 euro** ($60.000 \times 5\%$).

Otterremo una **base imponibile** pari a **27.000 euro** ($30.000 - 3.000$), sulla quale dovrà essere applicata l'aliquota del 15%.





L'imposta sostitutiva sarà pari a 4.050,00 euro (Flat tax).

A questa si dovrà **aggiungere l'imposta lorda** calcolata per scaglioni, sulla differenza tra reddito conseguito nel 2023 e base imponibile sulla quale è stata applicata la flat tax incrementale, ovvero un'imposta lorda di **19.990 euro** (calcolata sulla differenza tra 90.000 - 27.000 = 63.000).

Applicando la Flat tax incrementale il contribuente avrà un totale Imposte di 24.040,00 euro.

In maniera estremamente semplificata, senza considerare quindi detrazioni, addizionali ecc., il contribuente **avrebbe un risparmio fiscale consistente**, in quanto applicando le aliquote Irpef per scaglioni di reddito sull'intero reddito del 2023 di 90.000, avrebbe determinato un'imposta lorda pari a 31.600,00 euro contro i 24.040,00 euro.

L'ipotetico risparmio fiscale ottenuto applicando la flat tax in luogo della tassazione ordinaria, ammonterebbe a 7.560,00 euro.

IMU nei B&B

Pagina 1



Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.

È operativa a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valida anche sull'**abitazione principale**.

Dal 2011 ad oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l'ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la TASI, accorpendola di fatto all'IMU.

Chi deve pagare l'IMU?

Il versamento della **tassa IMU** è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:

fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica);

abitazioni principali signorili (cioè solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9);n aree fabbricabili; terreni agricoli.



PIÙ PRECISAMENTE L'IMU È OBBLIGATORIA PER CHI È:

proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Chi non deve pagare l'IMU?

Dal 1° gennaio 2014 sono **esenti dal pagamento dell'IMU** i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l'imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.

IMU nei B&B

Pagina 3



Per abitazione principale si intende l'immobile "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l'immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.

A seguito della sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha giudicato illegittima la norma istitutiva dell'IMU nella parte in cui lega il concetto di abitazione principale non solo al possessore ma anche al suo nucleo familiare, viene di fatto **estesa la doppia esenzione** a tutte le coppie coniugate/unite civilmente che risiedano e dimorino in due abitazioni principali distinte.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l'esenzione dall'IMU vale soltanto per una.

IMU nei B&B

Pagina 4



Dopo quanto letto e spiegato, relativamente a questa imposta sembrerebbe che coloro che esercitano in un'abitazione, detenuta a qualsiasi titolo, un'attività di B&B non professionale siano esentati dal pagamento dell'imposta IMU. Ma molti Comuni non ragionano così ed allora, pur di rimpinguare le proprie casse, impongono ai gestori il pagamento differenziato :

Esenzione sulla parte abitata in proprio
Pagamento IMU sulla parte adibita a B&B

La tassa rifiuti nei B&B

Pagina 1



UNA NOTA dell'ANCI (L'associazione italiana comuni d'Italia) dovrebbe avere chiarito un'annosa questione relativa al fatto che tutte le attività ricettive dovrebbero pagare la tassa maggiorata come se fossero dei veri e propri alberghi. Di recente ecco un chiarimento da parte appunto dell'ANCI. Ma purtroppo ci sono comuni che non la pensano uguale e **applicano ai poveri B&B la tassa maggiorata**

Niente tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Bed and breakfast. A spiegarne il motivo è una nota dell'Anci nazionale, sollecitato a esprimersi sulla questione dall'Anci Campania. "Poiché l'attività svolta dai bed and breakfast è considerata dalla legislazione vigente come non professionale - scrive l'Anci - si ritiene che la stessa non possa essere equiparata all'attività ricettiva svolta professionalmente. In mancanza di un'indagine sulla effettiva produzione dei rifiuti che consenta di individuare una specifica categoria di riferimento per i b&b, non pare che vi siano alternative alla equiparazione all'utenza domestica di cui il b&b è un'integrazione.

La tassa rifiuti nei B&B

Pagina 1



UNA NOTA dell'ANCI (L'associazione italiana comuni d'Italia) dovrebbe avere chiarito un'annosa questione relativa al fatto che tutte le attività ricettive dovrebbero pagare la tassa maggiorata come se fossero dei veri e propri alberghi. Di recente ecco un chiarimento da parte appunto dell'ANCI. Ma purtroppo ci sono comuni che non la pensano uguale e **applicano ai poveri B&B la tassa maggiorata**

Niente tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Bed and breakfast. A spiegarne il motivo è una nota dell'Anci nazionale, sollecitato a esprimersi sulla questione dall'Anci Campania. "Poiché l'attività svolta dai bed and breakfast è considerata dalla legislazione vigente come non professionale- scrive l'Anci - si ritiene che la stessa non possa essere equiparata all'attività ricettiva svolta professionalmente. In mancanza di un'indagine sulla effettiva produzione dei rifiuti che consenta di individuare una specifica categoria di riferimento per i b&b, non pare che vi siano alternative alla equiparazione all'utenza domestica di cui il b&b è un'integrazione.

La tassa rifiuti nei B&B

Pagina 3



AGGIORNAMENTI NORMATIVI a INTERPRETATIVI delle NORME

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2011 (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022*)

Art. 12 comma 3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.



AGGIORNAMENTI NORMATIVI a INTERPRETATIVI delle NORME CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5358

Tributi – TARSU – Attività di Bed & Breakfast – Legge regionale di equiparazione agli alberghi – Applicazione della tariffa “alberghi” alla porzione di immobile destinata all’esercizio del B&B – Legittimità

<https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-ordinanza-27-febbraio-2020-n-5358-legittimo-ai-fine-della-tarsu-lequiparazione-dellattivita-di-bed-breakfast-a-quella-alberghiera>

Quindi questa sentenza della Cassazione nel merito eleva a tutti gli effetti l’attività di Bed & Breakfast a quella di natura alberghiera. Ma cosa comporta questa assimilazione in termini pratici?

ASSIMILA a tutti gli effetti l’attività di Bed & Breakfast a quella di natura alberghiera. Ma cosa comporta questa assimilazione in termini pratici , una grande confusione normativa che genera diverse interpretazioni da parte dei Comuni che nella maggior parti dei casi applicano delle tariffe spropositate che mettono in ginocchio le attività ricettive dei B&B vale a dire **TARIFFE DI ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE** .

La tassa rifiuti nei B&B

Pagina 5

Regole di calcolo della tariffa per UTENZE non DOMESTICHE

Se viene considerata in base alla superficie dell'immobile residenziale la prevalenza della superficie destinata a B&B, il calcolo, salvo diversa applicazione da parte del Comune dove è ubicato l'immobile, verrà calcolato nella seguente

La **quota fissa** della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell'immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune di residenza in base alla relativa categoria di appartenenza) secondo la formula
METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.

La **quota variabile** della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell'immobile per la relativa tariffa variabile (determinata dal Comune di residenza in base alla propria categoria di appartenenza) secondo la formula
METRI QUADRATI X TARIFFA VARIABILE.

Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo che generalmente è in base percentuale.



La tassa rifiuti nei B&B

Pagina 6



Regole di calcolo della tariffa per UTENZE non DOMESTICHE

In questi calcoli rientrano tutte le attività ricettive extra-alberghiere gestite in forma impenditoriale

Essendo questa tassa molto importante perché **i rifiuti sono uno dei principali problemi mondiali** e quindi, i comuni sono molto attenti sia al calcolo che alla riscossione dei tributi stessi. In molti siti web comunali riportano, per le varie tipologie di utenze, poter calcolare la tassa on-line stessa.

Girovagando sul web abbiamo trovato per esempio quella del Comune di Messina : <https://messina.trasparenzarifiuti.it/tari/regole-di-calcolo-della-tariffa-comune-di-messina/>



CANONE RAI la tassa più odiata dagli italiani

Quando un tributo fa comodo non si bada da chi e da quando è stato istituito !!!

Istituzione del Canone Rai

Il canone Rai fu istituito nel 1938 dal Governo di **Benito Mussolini** con il **Regio decreto numero 246 del 2 febbraio 1938**. Inizialmente la tassa fu voluta per finanziare la propaganda del regime fascista e in un'epoca in cui il televisore era stato inventato da poco ed era esclusiva di pochi cittadini abbienti, il canone era richiesto soprattutto per il possesso della radio.

massiccia della televisione, per il possesso del televisore. Il servizio pubblico televisivo nel 1938 esisteva da soli 4 anni, il canone, quindi, **nacque per chi aveva la radio**, oltre alla quale non c'era molto altro.

Canone speciale RAI nelle STRUTTURE RICETTIVE

Pagina 2



La prima tassa voluta per il canone Rai era di 8 lire ma basti pensare che le mille lire di allora equivalevano a 860 euro di oggi. Ovviamente chi aveva la radio poteva permettersi di pagare la tassa sovvenzionando il servizio pubblico, allora privo delle pubblicità odierne. La disposizione contenuta nel decreto del 1938 recita quanto segue: *“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto”*. Questa legge, mai abolita, richiede ancora oggi il pagamento del canone per chiunque sia.



EVOLUZIONE DEL CANONE RAI

Come abbiamo detto il canone Rai inizialmente costava 8 lire l'anno. Nel 1954 il costo annuale dell'abbonamento Tv era salito a 15mila lire. Nel 1977 iniziò la differenziazione di costi per la Tv bianco e nero e quella a colori: per la prima era richiesto un canone di circa 25mila lire mentre per la seconda l'importo era di circa 49 euro. Andando avanti negli anni la differenziazione tra i due tipi di abbonamento è andata via via assottigliandosi poichè sempre meno italiani avevano un televisore bianco e nero con la massiccia diffusione di quello a colori, ma solo nel 1992 l'imposta si è unificata (basti pensare però che l'anno precedente, 1991, la differenza tra i due canoni era di sole 4mila lire: 138mila lire per la tv bianco e nero, 142mila lire per quella a colori).



PRINCIPI di natura giuridica

La natura giuridica del canone si basa su quanto disposto dal [regio decreto-legge](#) 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1938). Questo provvedimento non è stato abrogato dal cosiddetto decreto Taglia-Leggi (con cui nel marzo 2010 il [Ministro della Semplificazione Normativa Roberto Calderoli](#) ha provveduto ad abrogare circa 375.000 vecchie leggi poiché è stato incluso fra le norme non suscettibili di abrogazione nella detta forma. Vale dunque in Italia la seguente disposizione:



Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. »

R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 1, in materia di "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.") Osservazioni : La configurazione del canone riflette la circostanza che un [segnale](#) prodotto e rilasciato nell'[atmosfera](#) possa essere ricevibile e sfruttabile senza limitazioni da chiunque sia dotato di un'idonea apparecchiatura tecnica. Questo richiese, al momento di redigere la [legge](#), di focalizzare l'obbligo contributivo su quest'ultimo aspetto, poiché i segnali criptati non esistevano.

Canone speciale RAI nelle STRUTTURE RICETTIVE

Pagina 6



La sua [qualificazione giuridica](#) è stata sancita dalla [Corte costituzionale](#):

«Benché all'origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge. E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come [tassa](#), collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è inteso come [imposta](#) [Corte costituzionale](#)»

Canone speciale RAI nelle STRUTTURE RICETTIVE

Pagina 7



La [Corte di cassazione](#) ha esplicitato la natura del canone di abbonamento radiotelevisivo:

Non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto [contrattuale](#) che leghi il contribuente, da un lato, e l'Ente [Rai](#), che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall'altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo»

Sentenza del 20 novembre 2007 n. 24010, [Corte di Cassazione](#))
Pertanto l'imponibilità dipende esclusivamente dalla [detenzione](#) di un apparecchio, indipendentemente dall'effettiva ricezione dei [programmi](#) della [Rai](#) o dalla mancanza di interesse a riceverne. La legittimità dell'obbligo è stata confermata anche da altre sentenze della [Corte costituzionale](#) e della [Corte di Cassazione](#).



CANONE SPECIALE

Il tributo è dovuto per la detenzione di apparecchi televisivi e radiofonici in esercizi commerciali o comunque al di fuori dell'ambito familiare.

L'importo del canone varia in base al tipo di impresa, ente o associazione che detiene gli apparecchi televisivi e radiofonici e al numero di questi ultimi.

Secondo l'art. 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le imprese e le società devono indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi "atti o adattabili" alla ricezione delle trasmissioni.

Come per il canone ordinario, dal 2016 non è più ammessa la cessazione per suggellamento.



Come avviene il pagamento del Canone RAI in bolletta?

Il canone televisivo verrà addebitato in bolletta a tutti i clienti titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica.

Puoi verificare se la tua utenza è "domestica" sulla seconda pagina della bolletta, nella sezione "Contratto" alla voce "Tipologia cliente": troverai la dicitura "**domestico residente**".

L'importo di 90€ verrà suddiviso in 10 rate da 9€ nelle bollette della luce da gennaio a ottobre. L'addebito varierà in funzione della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica, ovvero:

- 9€ sulle bollette mensili;
- 18€ sulle bollette bimestrali.

Per esempio se la tua bolletta ha cadenza bimestrale e viene emessa a febbraio 2022, comprenderà la somma delle prime due rate del canone televisivo (ovvero nei mesi gennaio e febbraio) per un totale di 18€. Le rate residue verranno inserite nelle bollette successive. Se invece la tua bolletta viene emessa mensilmente, troverai l'addebito di 9€ su ogni bolletta da gennaio a ottobre.



CATEGORIA D

alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici

CATEGORIA E

strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

(*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002),,



Canone speciale RAI nelle STRUTTURE RICETTIVE

Pagina 12



ATTENZIONE - Da qualche anno a questa parte molte sedi regionali RAI tentano di far pagare alle strutture ricettive di B&B non professionali due tipologie di canone, vale a dire il canone in bolletta (aggiunto all'utenza domestica nella bolletta LUCE)

Canone speciale RAI a seconda di quanti televisori sono presenti nelle camere per gli ospiti .

L'interpretazione che danno gli uffici è la seguente :

Devi pagare il canone in bolletta in quanto detieni un televisore o altro mezzo di ricezione TV riservato per te e i tuoi familiari . Ma se hai altri televisori per gli ospiti devi pagare anche il CANONE SPECIALE RAI .

Diritti SIAE

Le tariffe per i soci ANBBA

CD/Apparecchi multimediali/PC 111,00

TV 151,60



A maggiore chiarimento e a scanso di ogni equivoco che potesse sorgere, gli importi sopra indicati sono senza IVA e senza il costo del permesso e quindi debbono essere maggiorati in tal senso, pertanto, per agevolare i soci nel calcolo la tariffa per TV a FORFAIT è pari a $151,60 \times 21\% = 31,84$ (arrotondato) = $183,44 + 4,84 = 188,28$ Euro, importo da pagare per il 2015

La tassa di soggiorno nelle Strutture ricettive EXTRA ALBERGHIERE

Pagina 1



Storia ed evoluzione dell'imposta di In Italia la tassa di soggiorno

In Italia nacque nel lontano 1910. In un primo momento fu applicata solamente in alcune tipologie di Comuni, in particolare nelle stazioni termali e zone balneari. Successivamente, con il Regio decreto legge del 24 novembre 1938, la tassa diventò un'imposta e venne estesa a tutte le località turistiche d'Italia, rimanendo attiva fino alla fine del 1988.

In quel periodo si cercò infatti di rispondere alla fatica domanda:

L'imposta di soggiorno fa aumentare o diminuire il turismo ricettivo?

La prima cosa che viene in mente a chi si pone tale questione è che la principale ripercussione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno sia un lieve ma generalizzato aumento dei prezzi, con la relativa conseguenza di una leggera diminuzione del turismo.

D'altro canto, andando avanti con il ragionamento, è anche vero che tutto il denaro incassato tramite quest'imposta dev'essere interamente utilizzato nel settore del turismo, e come tutti sanno, è di fondamentale importanza investire in maniera consistente ed adeguata per battere la concorrenza con gli altri Paesi.

Corsi di formazione a distanza - ISFAD - ANBBA - 2022-2023

Note legali : i contenuti di queste slide-dispense sono di esclusiva proprietà di ANBBA e vengono messe a disposizione dei corsisti di ISFAD per effetto di speciale convenzione

La tassa di soggiorno nelle Strutture ricettive **EXTRA ALBERGHIERE** Pagina 2



Per provare invece a rispondere alla domanda precedente nella maniera più concreta e tangibile possibile ci si può basare sull'unico caso pratico italiano a disposizione, cioè l'abolizione dell'imposta di soggiorno del 1988.

L'obiettivo dell'abolizione al finire degli anni 80 del secolo scorso fu proprio quello di ridurre i costi del turista e di conseguenza portare ad un aumento delle presenze turistiche (anche in vista degli imminenti mondiali di calcio in Italia del 1990). Di fatto però l'abolizione di quest'imposta non portò ai risultati sperati: analizzando i dati relativi alle presenze turistiche di quegli anni (vedi tabella sottostante) si può osservare una situazione particolarmente interessante.

I dati in tabella mostrano piuttosto chiaramente come **dopo l'abolizione dell'imposta di soggiorno a fine 1988 ci sia stato, a differenza delle aspettative, un calo delle presenze turistiche generali**: mentre il biennio 1987/1988 segnava un elevato trend positivo con un incremento di circa 5 milioni di presenze, il passaggio al 1989 porta addirittura un calo di 1 milione di turisti.

La tassa di soggiorno nelle Strutture ricettive EXTRA ALBERGHIERE Pagina 3



I dati pratici sembrano dunque sottolineare che, l'introduzione o l'abolizione dell'imposta di soggiorno, non vada ad intaccare in modo diretto i flussi delle presenze turistiche all'interno del territorio italiano.

La reintroduzione dell'imposta di soggiorno

A seguito del **federalismo fiscale comunale**, con la legge *n. 42/2009*, nacquero nuove idee per una maggiore autonomia degli enti locali. La conseguenza in ambito turistico fu la nuova istituzione dell'imposta di soggiorno per mezzo di due norme: la prima è il *decreto legge 31 maggio 2010 n. 78*, valido solo per la città di Roma, la seconda è il *decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23*, contenente i principi che avrebbero definito i punti cardine dell'imposta di soggiorno oggi in vigore.

Successivamente, a partire dal 2012, sempre più Comuni italiani hanno deciso di applicare quest'imposta, arrivando nel 2022 ad essere svariate centinaia.

La tassa di soggiorno nelle Strutture ricettive **EXTRA ALBERGHIERE** Pagina 4



Tassa di Soggiorno 2023: aumento dell'imposta fino a 10 euro al giorno

Un emendamento alla Manovra 2023, approvato dalla commissione di Bilancio, consentirà ai comuni italiani di aumentare la tassa di soggiorno **fino ad un importo massimo di 10 euro** per i capoluoghi di provincia che rispondono a specifici criteri. Vediamo di seguito le novità che andranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e quali sono state le reazioni delle associazioni di categoria.

Fino ad ora, l'imposta di soggiorno veniva versata alle amministrazioni locali secondo il seguente schema: una quota più bassa (mediamente di 1,50 euro) per b&b, affittacamere e strutture extralberghiere, mentre per gli alberghi di fascia medio-alta la tassa prevedeva un importo massimo di 5 euro.

La tassa di soggiorno nelle Strutture ricettive **EXTRA ALBERGHIERE** Pagina 5



Come cambierà il calcolo dell'imposta con la nuova Manovra?
I comuni faranno **referimento direttamente ai dati pubblicati dall'Istat** riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento. Per il periodo **2023-2025**, quindi, le amministrazioni locali dovranno prendere in considerazione i dati relativi al triennio 2017-2019 (saltando quelli registrati durante il periodo pandemico, quando le restrizioni Covid hanno limitato fortemente i flussi turistici).
Nello specifico, i comuni possono raddoppiare la tassa di soggiorno fino a 10 euro se nel corso del triennio di riferimento hanno registrato presenze turistiche per un numero **venti volte superiore ai residenti** della città.

Sono in corso revisioni della tassa di soggiorno con linee guida da parte del Governo dopo l'approvazione al Senato nella Commissione di nuove regole per una tassa di soggiorno in percentuale al costo della camera.